SENTENZA n. 73/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., sciogliendo la riserva espressa nell'odierna udienza, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21494,** sul ricorso depositato il 28 marzo 2024. da **D.A.,** generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michela Scafetta del Foro di Roma, sito in Roma, Viale dei primati Sportivi n.19, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale della Spezia, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna;

Ministero della Difesa - **Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL),** in persona del Ministro *p.t.*, qui rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Chiara Mignemi, come da Decreto Ministeriale di delega del 16 gennaio 2024, che si intende qui integralmente riprodotto;

uditi nelle udienze del 18 aprile e del 17 ottobre 2024 gli Avv. Giuliano Gambardella del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv

Scafetta, che, alla luce della relazione consulenziale depositata in segreteria, insiste per l'accoglimento del ricorso e l'Avv. Fuochi che non ha trovato nulla da eccepire sul contenuto della medesima;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Sotto Capo della Marina Militare A.D. nel proprio ricorso, regolarmente notificato alle parti resistenti, espone quanto segue.

2.1 Con il verbale BL/B N° CMO-01/2841/MM del 1° agosto 2017, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia, aveva affermato la non ascrivibilità ad alcuna voce delle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 23.12.1978, n. 915 dell'infermità costituita da «*ispessimenti pleurici in parte calcifici della pleura costale, diaframmatica e bilateralmente e della mediastinica in campo medio a sinistra in anamnesi lavorativa positiva per esposizione all'amianto*» sofferta dal ricorrente e riconducibile alla protratta esposizione a polveri di amianto assunta durante il servizio, in quanto ritenuta irrilevante ai fini della domanda di riconoscimento e concessione della pensione privilegiata ordinaria,

precedentemente presentata e protocollata; in conseguenza di tale valutazione negativa, la medesima era stata rigettata con il D.M. 06.08.2018, n. 45/1/M, era stata rigettata la domanda il precedente 16 marzo 2017.

2.2 Il ricorrente contesta tale giudizio sulla base di una relazione consulenziale di parte, redatta dal Dott. F.B. versata in atti, in cui si afferma, viceversa, l'ascrivibilità della patologia sofferta alla voce n. 15 della Tabella A – VIII° categoria ("*esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tbc*").

2.3 Nell'odierno giudizio, pertanto, viene chiesta, previo accertamento dell'ascrizione tabellare alla ottava categoria della Tabella A – o quantomeno alla Tabella B - dell'infermità di cui sopra e conseguente annullamento del parere negativo della CMO della Spezia, la condanna del Ministero e dell'Istituto previdenziale, in virtù del riconosciuto diritto alla pensione privilegiata ordinaria, a pagare non solo i ratei di pensione successivi al riconoscimento della medesima, ma anche tutti gli arretrati dovuti a partire dalla data della domanda, 22 maggio 2017, «*con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio in distrazione al procuratore che si dichiara antistatario*»: in via subordinata si chiede l'ammissione di CTU diretta ad accertare la corretta ascrizione tabellare dell'infermità contratta in servizio.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della

Difesa e l'INPS i quali, dopo avere eccepito il proprio obbligo di conformarsi alle valutazioni degli organi competenti, limitandosi il proprio potere alla verifica estrinseca della correttezza e della regolarità del procedimento seguito dai medesimi, hanno specificato come il rimedio istruttorio della CTU non possa diventare, un mezzo di prova cui ricorrere ordinariamente in quanto, altrimenti, l'ausiliario del Giudice contabile si tramuterebbe in un organo medico-legale cui attribuire una competenza di ulteriore disamina della situazione giuridica soggettiva non prevista dalla normativa vigente violando, così, l'obbligo previsto dall'art. 2697 c.c. in capo al ricorrente; conseguentemente, chiedono congiuntamente il rigetto del ricorso per assenza di prove che possano supportare la domanda giudiziale.

4. In via subordinata, il Ministero della Difesa ha eccepito la prescrizione dei ratei di pensione maturati oltre cinque anni prima dal giorno del deposito del ricorso.

5. Questo giudice, rilevato che il Comitato competente aveva riconosciuto la dipendenza dell'infermità sofferta da causa di servizio, circostanza non contestata da alcuna delle parti, e ritenuto che la documentazione sanitaria prodotta dalla parte privata costituisse un indizio giustificativo di un approfondimento istruttorio, previo contraddittorio tra le parti, con l'ordinanza n. 1/2025, emessa a seguito dell'udienza del 18 aprile u.s., ha conferito al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale

e Bioetica l'incarico di una relazione peritale sulla situazione sanitaria del ricorrente, previa eventuale visita diretta ove ritenuta opportuna, rinviando il giudizio all'udienza odierna.

5.1 La relazione peritale, comprensiva dei rilievi critici dei consulenti di parte, è stata depositata in Segreteria il 12 maggio u.s., con il riconoscimento di un assegno indennitario *una tantum* in favore del ricorrente. Non sono state prodotte memorie integrative.

6. In sede di discussione orale, svoltasi nel corso dell'odierna udienza, le parti hanno confermato le proprie rispettive conclusioni.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che ora si espongono.

2. Il perito pubblico, dopo avere premesso la necessità di una interpretazione evolutiva, sfociante nell'analogia *legis*, delle tabelle militari relative alle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare «*alla luce delle nuove conoscenze sulle patologie asbesto correlate (ed alle pneumoconiosi in generale), ancora non sufficientemente conosciute e studiate all'epoca in cui tali Tabelle sono state redatte*» ha ritenuto, alla luce dell'ampia documentazione esaminata e della visita da remoto dell'interessato, e rispondendo compiutamente alle obiezioni

sollevate da entrambi i consulenti di parte, che sin dall'esito dell'esame diagnostico svolto il 2 marzo 2016, da cui erano risultati «*valori spirometrici ai limiti inferiori della norma*» dovesse essere diagnosticata una patologia «*ascrivibile - per analogia - alla voce n. 11 della Tabella B del D.P.R. n. 834/81* "Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare"» con la conseguente concessione di una indennità *una tantum,* quantificabile in quattro annualità di trattamento economico corrispondente alla quindicesima voce dell'ottava categoria («esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare»), non essendo applicabili alle pensioni militari le tabelle INAIL aggiornate al 2000 e non potendosi addivenire alla richiesta principale della ricorrente (riconoscimento della pensione privilegiata) non essendo il quadro clinico, stazionario da nove anni, di gravità tale da consentire l'ascrizione della patologia alla categoria superiore.

3. Tale ricostruzione, secondo questo giudice, è pienamente condivisibile, non essendo evincibili né specifiche contestazioni di controparte, né elementi di travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza *ictu oculi,* e ciò comporta l'accoglimento parziale del ricorso.

La somma dovuta dovrà essere integrata con gli accessori dovuti per legge, a decorrere dalla data dell'8 maggio 2023, giorno di presentazione della domanda di concessione della pensione privilegiata.

4. La condotta vincolata dei resistenti, tenuti a non

discostarsi dalle valutazioni degli organi medico – legali interni, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

il diritto di **D.A.,** al godimento di un assegno indennitario *una tantum,* pari a quattro annualità dell'VIII° Categoria della Tabella A e, per l'effetto,

C O N D A N N A

l'INPS e il Ministero della Difesa a provvedere, in solido, alla liquidazione del relativo assegno, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'8 maggio 2023, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché degli ulteriori interessi legali, su tale ultima somma, maturati tra il giorno della pubblicazione della sentenza e quella dell'effettivo pagamento.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

F.to

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

F.to

Depositato in Segreteria il 17 ottobre 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 17 ottobre 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari

(f.to digitalmente)